



## AREA TERRITORIO

### DETERMINAZIONE SETTORE 11 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ - VERDE - PARCHI E GIARDINI SERVIZIO: URBANISTICA

REGISTRO DI SETTORE N. 66  
REGISTRO GENERALE N. 2560  
IN DATA 04-11-2024

**Oggetto:** AVVIO PROCEDURA PUBBLICA PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO.

## IL DIRETTORE

Premesso che

- l'articolo 148 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 'Codice dei beni culturali e del paesaggio' attribuisce alle Regioni il compito di promuovere l'istituzione e di disciplinare il funzionamento delle Commissioni per il Paesaggio, di supporto ai soggetti cui sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;

- l'art. 146, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo prevede che la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici ovvero può "delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";

- l'art. 80, comma 1, della Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 prevede che "Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. 42/2004 sono esercitate dai comuni (...). Spetta, altresì, ai comuni l'espressione del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47";

- l'art. 81 della medesima Legge Regionale prevede che ogni Ente Locale titolare, ai sensi del precitato articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e

l'irrogazione delle relative sanzioni, ha l'obbligo di istituire una Commissione per il Paesaggio "avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta Regionale";

- la Giunta Regionale, D.G.R. n. XI/4348 del 22.02.2021, ha deliberato l'"Approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche", (art. 146, comma 6, del D. Lgs. n. 42/2004), in sostituzione delle D.G.R. VIII/7977 del 6 agosto 2008, D.G.R. VIII/8139 del 01 ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 febbraio 2009;

#### **Atteso che:**

- il Comune di Como, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25.09.2024 ha adeguato, ai criteri regionali di cui alla delibera sopra richiamata, il precedente "Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio di cui all'articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12", (approvato con D.C.C. n. 59 del 06.11.2008);

- detto Regolamento prevede:

- a. all'articolo 2, comma 1, che la Commissione è nominata con determina del Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio Paesaggio secondo la graduatoria redatta a seguito della comparazione dei curricula delle candidature presentate da parte della Commissione interna di cui al comma 6 dello stesso articolo 2;
- b. all'articolo 2, comma 7, che la stessa determina del Dirigente deve dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri regionali richiamati e designare il Presidente, il Vicepresidente della Commissione per il Paesaggio nonché gli altri componenti;
- c. all'articolo 2, comma 9, che la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio s'intende a titolo gratuito: non sono previsti compensi, gettoni di presenza, né rimborsi spese;
- d. all'articolo 3, comma 1, che la Commissione è composta da 7 (sette) componenti (compreso il Presidente e il Vicepresidente);
- e. all'articolo 4, commi 1 e 3, che la Commissione rimane in carica per una durata di anni tre e comunque sino alla nomina della nuova Commissione (per tutte le nuove Commissioni o gli eventuali rinnovi, la data di scadenza della validità della Commissione per il Paesaggio dovrà essere inserita, nell'applicativo MAPEL, tale data dovrà fare riferimento al 31 dicembre del previsto anno di scadenza) e che i componenti della Commissione sono rieleggibili soltanto quando sono trascorsi cinque anni dalla cessazione del loro precedente incarico;

#### **Dato atto che**

- l'attuale Commissione per il Paesaggio è stata nominata con Deliberazione di Giunta n. 112 in data 20 maggio 2021 e attualmente sta quindi operando in regime di prorogatio;

- è, quindi, necessario avviare la procedura per la nomina dei sette nuovi componenti esterni;

- è stato predisposto, a tal fine, lo Schema di Avviso Pubblico nel rispetto di quanto previsto dai sopracitati D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - Legge Regionale 11.03.2005, n. 12 - Deliberazioni della Giunta Regionale n. XI/4348 del 22.02.2021 - Regolamento dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25.09.2024;

**Attestato che** il presente provvedimento non comporta alcun onere economico per l'Ente;

**Valutato** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL 18.8.200, n.267 e dell'art.11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

**Ravvisata** la propria competenza ai sensi dell'art. 107, terzo comma, lettera d) e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art.139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

### **Visti**

- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
- la Legge Regionale 11.03.2005, n. 12;
- la Deliberazioni della Giunta Regionale n. XI/4348 del 22.02.2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25.09.2024 di adeguamento ai criteri regionali di cui alla delibera regionale sopra richiamata, del precedente "Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio di cui all'articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12", (approvato con D.C.C. n. 59 del 06.11.2008)
- il Regolamento dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 25.09.2024;

## **DETERMINA**

Richiamato tutto quanto detto in premessa

1. di avviare la procedura pubblica finalizzata alla nomina dei 7 (sette) nuovi componenti esterni della Commissione per il Paesaggio;
2. di approvare lo Schema di Avviso Pubblico, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che detto Avviso verrà pubblicato per 30 (trenta) giorni all'Albo Pretorio 'on-line' dell'Ente e per lo stesso periodo ne verrà data ampio rilievo sulla 'home-page' del Sito dell'Ente;
4. di dare ancora atto che, per opportunità, verrà data notizia di detta pubblicazione agli Ordini Professionali;
5. di attestare che, a seguito del termine previsto per la presentazione delle candidature, le stesse verranno esaminate da una Commissione Interna nominata secondo quanto previsto dall'articolo 2 del "Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio di cui all'articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12";

6. di attestare ancora che la Commissione per il Paesaggio sarà nominata con determina del Dirigente del Settore cui afferisce il Servizio Paesaggio secondo la graduatoria redatta a seguito della comparazione dei curricula delle candidature presentate;
7. di attestare inoltre che per i componenti della Commissione per il Paesaggio non è prevista alcuna indennità di presenza, né di rimborso delle spese eventualmente sostenute e che, quindi, il presente provvedimento non comporta alcun onere economico per l'Ente;

---

**Il Direttore**

**Ing. Antonio Vito Ferro**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*